



SAPIENZA
Università di Roma



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti



La gestione della sicurezza nel cantiere edile

Ruolo del CSE e criticità delle fasi
lavorative in quota

**Più di 20 anni dal D. Lgs. 494/96:
è l'ora di cambiare?"**

Intervento del dott. ing. Carmelo G. Catanoso

29 novembre 2017

Università degli Studi di Roma "La Sapienza"
Palazzo del Rettorato

Confronto tra la direttiva 92/57/CEE e il D. Lgs. n° 81/2008

Alcuni tra i “Considerando” della direttiva 92/57/CEE

- considerando che i cantieri temporanei o mobili costituiscono un settore di attività che espone i lavoratori a rischi particolarmente elevati;
- considerando che le scelte architettoniche e/o organizzative non adeguate o una carente pianificazione dei lavori all'atto della progettazione dell'opera hanno influito su più della metà degli infortuni del lavoro nei cantieri nella Comunità;
- considerando che, all'atto della realizzazione di un'opera, una carenza di coordinamento in particolare dovuta alla presenza simultanea o successiva di imprese differenti su uno stesso cantiere temporaneo o mobile può comportare un numero elevato di infortuni sul lavoro;
- considerando che risulta pertanto necessario un rafforzamento del coordinamento fra i vari operatori fin dall'elaborazione del progetto e altresì all'atto della realizzazione dell'opera;
- considerando che il rispetto delle prescrizioni minime atte a garantire un miglior livello di sicurezza e di salute sui cantieri temporanei o mobili costituisce un imperativo al fine di garantire la sicurezza e la salute di lavoratori;
- considerando inoltre che i lavoratori autonomi ed i datori di lavoro, che esercitano essi stessi un'attività professionale su un cantiere temporaneo o mobile, possono con le loro attività mettere in pericolo la sicurezza e la salute dei lavoratori;

Confronto tra la direttiva 92/57/CEE e il D. Lgs. n° 81/2008

Obiettivi
Dir. 92/57/CEE

- Sicurezza integrata nella progettazione dell'opera
- Coordinamento operativo delle attività lavorative
- Coordinamento organizzativo tra i vari soggetti in cantiere



Prima Costatazione

La direttiva non nasce con
l'obiettivo di un aumento del
controllo della sicurezza in
cantiere tramite nuove figure.

Criticità palesi

Ancora oggi non sono definiti con chiarezza:

- quale sia il campo di applicazione del Capo I del Titolo IV, visti gli attuali contenuti dell'allegato X;
- la necessità di integrare la sicurezza fin dalla concezione dell'opera;
- come devono essere coinvolti gli altri attori del processo costruttivo neanche citati nella norma come il progettista e il direttore dei lavori per il committente;
- i rapporti che devono sussistere tra CSP/CSE ed i progettisti e direttori dei lavori;
- il ruolo del CSP e del CSE;
- il rapporto tra PSC e DUVRI in un appalto all'interno di un'azienda dove c'è un committente che è anche datore di lavoro;
- i requisiti concreti, e non solo documentali, di idoneità tecnico professionale delle imprese affidatarie ed esecutrici;
- la gestione dei lavoratori autonomi presenti in cantiere;
- ecc., ecc..

Proposte - Definizioni

RL

Soggetto che può essere incaricato dal committente per svolgere i compiti ad esso attribuiti dal presente decreto; nel campo di applicazione del decreto legislativo 16 aprile 2016, n. 50, il responsabile dei lavori, *ove espressamente incaricato dal committente*, è il responsabile del procedimento;

Impresa
Affidataria

Impresa titolare del contratto di appalto con il committente *che esegue l'opera o parte di essa impegnando proprio personale e attrezzature di lavoro e che nell'esecuzione dell'opera appaltata può avvalersi di imprese esecutrici in subappalto o di lavoratori autonomi. Omissis*

ITP

Possesso di capacità organizzative, nonché dotazione *e disponibilità* di forza lavoro, di macchine e di attrezzature, in riferimento *all'esecuzione dei lavori da realizzare*.

Proposte - Definizioni

Costi Sicurezza

I costi che derivano, dalla stima effettuata nel Piano di Sicurezza e Coordinamento dal Coordinatore per la progettazione secondo quanto previsto dal p. 4 dell'Allegato XV al presente decreto;

Oneri sicurezza

Oneri afferenti all'esercizio dell'attività d'impresa riguardanti gli oneri a carico di ciascun datore di lavoro per la gestione dei rischi specifici propri e cioè relativi alle misure di prevenzione e protezione da adottare durante l'esecuzione delle proprie lavorazioni nello specifico cantiere.

Proposte - Definizioni

Progettista

Soggetto iscritto ad Albo o Collegio Professionale e incaricato dal committente o dal responsabile dei lavori, della progettazione dell'opera, sia essa complessiva o architettonica, strutturale, impiantistica.

Direttore Lavori

Soggetto iscritto ad Albo o Collegio Professionale ed incaricato dal committente, nei casi previsti dalle norme di legge e regolamentari vigenti, quale responsabile della direzione dei lavori.

Proposte - Obblighi del Committente/RL

Art. 90/c1

Il committente o il responsabile dei lavori e il progettista, nella fase di progettazione dell'opera ed in particolare al momento delle scelte progettuali ed organizzative, si attengono ai principi e alle misure generali di tutela di cui all'articolo 15. Al fine di permettere la pianificazione dell'esecuzione in condizioni di sicurezza dei lavori o delle fasi di lavoro che si devono svolgere simultaneamente o successivamente tra loro, il committente o il responsabile dei lavori e il progettista prevedono nel progetto la durata di tali lavori o fasi di lavoro. Le scelte progettuali ed organizzative di cui al p. 1.1.1 lett. a) dell'allegato XV al presente decreto, sono effettuate in collaborazione con il coordinatore per la progettazione ed indicate nel piano di cui all'art. 100 del presente decreto.

Art. 90/2

Il committente o il responsabile dei lavori, nella fase della progettazione dell'opera, verifica l'avvenuta redazione dei documenti di cui all'articolo 91, comma 1, lettere a) e b).

Proposte - Obblighi del Committente/RL

Art. 90/c3

Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici di lavori edili o d'ingegneria civile di cui all'allegato X, ~~anche non contemporanea~~, il committente, anche nei casi di coincidenza con l'impresa esecutrice, o il responsabile dei lavori, contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione, in relazione alle dimensioni e complessità dell'opera, designa uno o più coordinatori per la progettazione che devono essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 98.

Art. 90/4

Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici di lavori edili o d'ingegneria civile di cui all'allegato X, ~~anche non contemporanea~~, il committente o il responsabile dei lavori, in relazione alle dimensioni e complessità dell'opera, prima dell'affidamento dei lavori designa uno o più coordinatori per l'esecuzione dei lavori, che devono essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 98

Proposte - Obblighi del Committente/RL

Art. 90/c3

Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici di lavori edili o d'ingegneria civile di cui all'allegato X, ~~anche non contemporanea~~, il committente, anche nei casi di coincidenza con l'impresa esecutrice, o il responsabile dei lavori, contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione, in relazione alle dimensioni e complessità dell'opera, designa uno o più coordinatori per la progettazione che devono essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 98.

Art. 90/4

Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici di lavori edili o d'ingegneria civile di cui all'allegato X, ~~anche non contemporanea~~, il committente o il responsabile dei lavori, in relazione alle dimensioni e complessità dell'opera, prima dell'affidamento dei lavori designa uno o più coordinatori per l'esecuzione dei lavori, che devono essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 98

Proposte - Obblighi del Committente/RL

Art. 90/c4bis

Nei casi di cui al comma 3, il committente o il responsabile dei lavori, trasmette all'amministrazione concedente il titolo abilitativo, contestualmente alla richiesta dello stesso, i nominativi del/i coordinatore/i per la progettazione. In assenza di tale comunicazione, è sospeso il rilascio del titolo abilitativo.

Art. 90/5bis

Il committente o il responsabile dei lavori e il direttore dei lavori, in caso di varianti progettuali da effettuarsi durante l'esecuzione dei lavori, devono comunicare preventivamente tale necessità al coordinatore per l'esecuzione ai fini dell'adeguamento dei documenti di cui all'articolo 91, comma 1, lettere a) e b).

Proposte - Compiti del CSP

Art. 91/1c

Nella fase di progettazione dell'opera il coordinatore per la progettazione promuove incontri di coordinamento con il committente o il responsabile dei lavori e con il progettista al fine di dare attuazione agli obblighi di cui ai comma 1 e 2

Art. 91/2bis

Fatta salva l'idoneità tecnico-professionale in relazione al piano operativo di sicurezza redatto dal datore di lavoro dell'impresa esecutrice, la valutazione del rischio dovuto alla presenza di ordigni bellici inesplosi rinvenibili durante le attività di scavo nei cantieri è eseguita dal progettista con la collaborazione del coordinatore per la progettazione. Quando il progettista ~~coordinatore per la progettazione~~ intenda procedere alla bonifica preventiva del sito nel quale è collocato il cantiere, il committente provvede a incaricare un'impresa specializzata, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 104, comma 4-bis.... Omissis

Proposte - Compiti dei CSE

CSE - Confronto tra direttiva 92/57/CEE e art. 92 D.Lgs. n° 81/2008

Direttiva 92/57/CEE

Compiti dei CSE

a) Coordinano l'attuazione dei principi generali di prevenzione e sicurezza al momento delle scelte tecniche e/o organizzative, onde pianificare i vari lavori o fasi di lavoro che si svolgeranno simultaneamente o successivamente e all'atto della previsione della durata di realizzazione di questi differenti tipi di lavoro o fasi di lavoro.

Art. 92 comma 1 D. Lgs. n° 81/2008

Obblighi del CSE

a) verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, ove previsto, e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;

Proposte - Compiti dei CSE

CSE - Confronto tra direttiva 92/57/CEE e art. 92 D.Lgs. n° 81/2008

Direttiva 92/57/CEE

Compiti dei CSE

b) **coordinano** l'applicazione delle disposizioni pertinenti, **al fine di assicurare** che i datori di lavoro e, ove ciò sia necessario per la protezione dei lavoratori, i lavoratori autonomi:

- **applicano** con coerenza i principi di cui all'articolo 8;
- **applicano**, quando è necessario, **il piano di sicurezza e di salute** di cui all'articolo 5, lettera b);

c) eventualmente **adeguano o fanno adeguare** il piano di sicurezza e di salute di cui all'articolo 5, lettera b) e il fascicolo di cui all'articolo 5, lettera c), **in relazione all'evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche intervenute**;

Art. 92 comma 1 D. Lgs. n° 81/2008

Obblighi del CSE

b) **verifica l'idoneità del POS**, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 100, assicurandone la coerenza con quest'ultimo, ove previsto, **adegua il PSC** di cui all'articolo 100 e il fascicolo di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, **verifica** che le **imprese esecutrici adeguino**, se necessario, i rispettivi POS;

Proposte - Compiti dei CSE

CSE - Confronto tra direttiva 92/57/CEE e art. 92 D.Lgs. n° 81/2008

Direttiva 92/57/CEE

Compiti dei CSE

d) **organizzano** tra i datori di lavoro, compresi quelli che si succedono nei cantieri, **la cooperazione ed il coordinamento delle attività** in vista della protezione dei lavoratori e della prevenzione degli infortuni e dei rischi professionali nocivi alla salute, **nonché la loro reciproca informazione**, come previsto all'articolo 6, paragrafo 4 della direttiva 89/391/CEE integrandovi, se necessario, i lavoratori autonomi;

Art. 92 comma 1 D. Lgs. n° 81/2008

Obblighi del CSE

c) **organizza** tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, **la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione**

d) **verifica** l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza **finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;**

Proposte - Compiti dei CSE

CSE - Confronto tra direttiva 92/57/CEE e art. 92 D.Lgs. n° 81/2008

Direttiva 92/57/CEE

Compiti dei CSE

e) **coordinano** il controllo della corretta applicazione delle procedure di lavoro;

Art. 92 comma 1 D. Lgs. n° 81/2008

Obblighi del CSE

e) **segnala** al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, **le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95 e 96 e 97, comma 1, alle prescrizioni del PSC, ove previsto, e propone la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto.** Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, **il CSE dà comunicazione dell'inadempienza alla azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti;**

Proposte - Compiti dei CSE

CSE - Confronto tra direttiva 92/57/CEE e art. 92 D.Lgs. n° 81/2008

Direttiva 92/57/CEE

Compiti dei CSE

f) **adottano** le misure necessarie affinché soltanto le persone autorizzate possano accedere al cantiere.

Art. 92 comma 1 D. Lgs. n° 81/2008

Obblighi del CSE

f) **sospende**, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le **singole lavorazioni** fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate

Proposte - Compiti dei CSE

Direttiva 92/57/CEE

Attività centrata su
azioni di
coordinamento
organizzativo

Art. 92 comma 1 D. Lgs. n° 81/2008

Attività centrata su
azioni di verifica e
controllo

Proposte - Compiti dei CSE

CSE - Proposta di modifica dell'art. 92 D.Lgs. n° 81/2008

Compiti del CSE

1. Durante la realizzazione dell'opera, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori:
 - a) coordina l'applicazione, da parte delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100;
 - b) verifica la conformità dei piani operativi di sicurezza delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici ai contenuti dell'allegato XV e la congruenza con il piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 100 e:
 - 1) adegua il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 e il fascicolo di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute;
 - 2) redige, nei casi di cui all'art. 90 comma 5, il piano di sicurezza e coordinamento per la parte rimanente dell'opera da eseguire e predispone il fascicolo adattato alle caratteristiche dell'opera;
 - 3) valuta le proposte delle imprese dirette a migliorare la sicurezza in cantiere;
 - 4) verifica che le imprese adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza.
 - c) organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione e il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione e, in base al cronoprogramma dei lavori in cui sono evidenziati i periodi di maggior rischio dovuto ad interferenze di lavoro, effettua i sopralluoghi in cantiere e le riunioni di coordinamento al fine di attuare i compiti previsti dal presente articolo;

Proposte - Compiti dei CSE

CSE - Proposta di modifica dell'art. 92 D.Lgs. n° 81/2008

- ~~d) verificare l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;~~
- e) contesta per iscritto, alle imprese affidatarie, alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi, le inosservanze direttamente riscontrate durante i sopralluoghi in cantiere alle disposizioni del piano di cui all'articolo 100. Nel caso in cui le imprese o i lavoratori autonomi non si adeguano alle richieste del coordinatore per l'esecuzione propone al committente o al responsabile dei lavori, la sospensione dei lavori delle imprese o dei lavoratori autonomi inadempienti o il loro allontanamento dal cantiere o la **risoluzione dei contratti**. ~~Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l'esecuzione dà comunicazione dell'inadempienza all'Azienda Unità Sanitaria Locale e alla Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competenti;~~
- f) **sospende, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato durante i sopralluoghi in cantiere, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.**

Proposte - Responsabilità Committente/RL

Art. 93
c1

Il committente è esonerato dalle responsabilità connesse all'adempimento degli obblighi limitatamente all'incarico *espressamente* conferito al responsabile dei lavori *con specifico atto in cui sono indicati gli obblighi trasferiti.*

Proposte - Obblighi lavoratori autonomi

Art. 94

I lavoratori autonomi che esercitano la propria attività nei cantieri, fermo restando gli obblighi di cui al presente decreto legislativo, si adeguano alle indicazioni fornite dal coordinatore per l'esecuzione dei lavori e *alle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100*

Proposte - Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti

Art. 96 c1bis

I datori di lavoro delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici redigono il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 89, comma 1, lettera h) i cui contenuti minimi sono definiti all'Allegato XV.

POS
Obbligo
Indelegabile

Art. 96 c1ter

La previsione di cui al comma 1-bis non si applica alle mere forniture di materiali o di attrezzature o di servizi. In tali casi trovano comunque applicazione le disposizioni di cui all'articolo 26 commi 1 e 2.

Art. 96 c1ter

L'accettazione da parte di ciascun datore di lavoro *delle imprese affidatarie*, delle imprese esecutrici del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, la redazione del piano operativo di sicurezza e l'adempimento degli obblighi previsti dall'art. 95 e dall'art. 96, comma 1, lettere a), b), c), d), e) e f) e comma 1-bis costituiscono, limitatamente al singolo cantiere interessato, adempimento alle disposizioni di cui all'articolo 17 comma 1, lettera a), all'articolo 18, comma 1, lettera z), e all'articolo 26, commi 1, lettera b), 2, 3 e 5 e all'art. 29 comma 3

Proposte - Requisiti professionali CSP/CSE

Art. 98

..... nonché attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante l'espletamento di attività lavorative, per almeno un anno, nella progettazione o direzione lavori o nei cantieri per l'esecuzione di lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato nell'Allegato I

Proposte - Notifica Preliminare

Art. 99/ c1bis

Gli aggiornamenti della notifica preliminare devono essere trasmessi all'azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti limitatamente ad eventuali modifiche riguardanti:

- a) i punti 3, 5, 6 e 7 di cui all'allegato XII al presente decreto;
- b) l'affidamento dei lavori o di parte di essi ad altre imprese affidatarie.

Proposte - Piano di Sicurezza e Coordinamento

Art. 100 c4

I datori di lavoro *delle imprese affidatarie* e delle imprese esecutrici mettono a disposizione dei rappresentanti per la sicurezza, *ove eletti o designati*, copia del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano operativo di sicurezza almeno dieci giorni prima dell'inizio dei lavori *e ne danno contestuale comunicazione al coordinatore per l'esecuzione.*

Art. 100 c6bis

Il committente o il responsabile dei lavori, ove nominato, *e il direttore dei lavori*, assicurano l'attuazione degli obblighi a carico del datore di lavoro dell'impresa affidataria previsti dall'articolo 97 comma 3-bis e 3-ter. *Nel campo di applicazione del decreto legislativo 16 aprile 2016, n. 50, si applica l'articolo 105, comma 14, secondo periodo, del medesimo decreto legislativo*

Proposte - Allegato X

Allegato X - Elenco dei lavori edili o di ingegneria civile di cui all'art. 89 comma 1, lettera a)

- 1. Scavo e sterro.*
- 2. Costruzione di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali*
- 3. Montaggio e smontaggio di elementi prefabbricati in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali per la costruzione di opere fisse, permanenti o temporanee*
- 4. Equipaggiamento di opere realizzate e finalizzato al loro utilizzo*
- 5. Ristrutturazione e trasformazione di opere fisse, permanenti o temporanee, già esistenti in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali*
- 6. Rinnovamento e riparazioni di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali.*
- 7. Smantellamento e demolizione di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali.*
- 8. Conservazione e manutenzione di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali.*
- 9. Opere stradali, ferroviarie, aeroportuali, idrauliche, marittime e idroelettriche*
- 10. Opere di bonifica e di sistemazione forestale solo per la parte che comporta lavori edili o d'ingegneria civile.*

Proposte - Allegato XV

p. 2.2.1 lett. b1): a lavori stradali, autostradali, *idraulici, aeroportuali, portuali e ferroviari* al fine di garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori impiegati nei confronti dei rischi derivanti dal traffico *veicolare, navale, ferroviario e aereo circostante,*

p.2.2.2 lett. h): le eventuali modalità di accesso *dei visitatori, degli altri soggetti non esecutori di lavori edili o di ingegneria civile di cui all'allegato X* e dei mezzi di fornitura dei materiali;

p.2.2.3 lett. n). al rischio nei lavori all'interno di spazi confinati o ambienti sospetti d'inquinamento>>

p. 2.2.3 lett. o) al rischio relativo alle particolari condizioni climatico-ambientali.

p. 3.2.1 lett. g): l'individuazione delle misure preventive e protettive, ~~integrative rispetto a quelle contenute nel PSC~~ adottate in relazione *ai rischi specifici* connessi alle proprie lavorazioni in cantiere;

p. 3.2.1 lett. l): l'elenco dei corsi d'informazione, addestramento e formazione forniti a ciascun lavoratore dell'impresa occupato in cantiere.

Proposte - Allegato XVII

Allegato XVII - Idoneità Tecnico Professionale

1. Le imprese affidatarie dovranno indicare al committente o al responsabile dei lavori almeno il nominativo del soggetto o i nominativi dei soggetti della propria impresa, con le specifiche mansioni, incaricati per l'assolvimento dei compiti di cui all'articolo 97.
2. Ai fini della verifica dell'idoneità tecnico professionale ~~le imprese, le imprese affidatarie e le imprese esecutrici nonché le imprese affidatarie, ove utilizzino anche proprio personale, macchine o attrezzature per l'esecuzione dell'opera appaltata,~~ dovranno esibire al committente o al responsabile dei lavori almeno:
 - a) *iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto*
 - b) *documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) o autocertificazione di cui all'articolo 29, comma 5, del presente decreto legislativo*
 - c) *documento unico di regolarità contributiva di cui al decreto ministeriale 24 ottobre 2007*
 - d) *dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'articolo 14 del presente decreto legislativo*
 - e) *dichiarazione in merito al numero dei cantieri contemporaneamente attivi al momento della presentazione della documentazione di cui al presente punto 2 corredata del numero medio dei propri lavoratori impiegati in ciascun cantiere.*
3. I lavoratori autonomi dovranno esibire almeno:
 - a) *iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto del contratto d'opera stipulato*
 - b) *specifici documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al presente decreto legislativo di macchine, attrezzature e opere provvisorie*
 - c) *elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione*
 - d) *attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria ove espressamente previsti dal presente decreto legislativo*
 - e) *documento unico di regolarità contributiva di cui al decreto ministeriale 24 ottobre 2007.*
4. In caso di subappalto il datore di lavoro dell'impresa affidataria verifica l'idoneità tecnico professionale dei sub appaltatori con gli stessi criteri di cui al precedente **punto 2** e dei lavoratori autonomi con gli stessi criteri di cui al precedente **punto 3**.

Domande?

Grazie per l'attenzione